

IL PUNTO SULLA FATTURA ELETTRONICA

Gli iscritti che tra i propri clienti hanno Enti della Pubblica Amministrazione già conoscono gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica essendo in quei casi già obbligatoria dal 2015. La recente normativa ha stabilito l'estensione di tale modalità anche alla fatturazione verso tutti i clienti con un impatto generalizzato e profondo nelle procedure amministrative. L'obbligo decorre dal 1 gennaio 2019.

La fattura elettronica:

- necessita di un apposito software per la compilazione;•
- deve essere inviata per Posta Elettronica Certificata al Sistema di Interscambio, un gestore della Pubblica Amministrazione che riceve le fatture dai professionisti emittenti, effettua un controllo tecnico-formale e le invia ai rispettivi destinatari;
- deve essere conservata con modalità informatiche stabilite per legge.

Le fatture tradizionali, cioè quelle cartacee o in formato digitale (pdf, word, excel, ecc.), stampate su carta intestata, non avranno alcun valore legale e potranno continuare ad essere utilizzate solo al fine di dare avviso ai propri clienti dell'avvenuta emissione della fattura elettronica. A tal proposito potrebbe essere utile disporre di un software in grado di produrre contemporaneamente sia un documento tradizionale stampabile, sia un tracciato ministeriale che permetta di procedere in base alla nuova normativa.

Fatta questa dovuta premessa, bisogna evidenziare che la normativa, purtroppo, è in continua evoluzione, e per alcune categorie, tra cui gli psicologi, converrebbe attendere l'approvazione e la conversione definitiva in legge del Decreto n. 119/2018 prima di prendere decisioni definitive in merito alla fatturazione elettronica. Infatti, oltre agli esoneri già previsti, un emendamento approvato dal Senato prevede che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 saranno esonerati dall'obbligo di emissione delle fatture elettroniche i soggetti che già effettuano l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Bisogna chiedersi a questo punto se gli psicologi hanno l'obbligo di fatturazione elettronica.

Per farlo, bisogna esaminare, come faremo di seguito, le singole prestazioni fatturate e i soggetti al momento esonerati.

Lo psicologo è **esonerato** dall'obbligo di emissione della fatturazione elettronica per tutte le fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria.

Al contrario lo psicologo resta **obbligato** all'emissione della fatturazione elettronica per quelle fatture che non devono essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, **sono esonerati** dall'obbligo di emissione della fatturazione elettronica i soggetti che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" e quelli che applicano il **regime forfettario**. In quest'ultimo regime, dal 2019, dovrebbero rientrare tutti quei soggetti con volume di affari fino a 65.000 euro annui e considerando il fatturato medio degli psicologi, nel suddetto regime potrebbero rientrare la maggior parte degli iscritti. Ciò vuol dire che, indipendentemente dall'obbligo o meno della trasmissione delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria, i soggetti che rientreranno in tale regime saranno **comunque esonerati** dall'obbligo di emissione della fatturazione elettronica.